



**Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Regione Lombardia**

In occasione della scadenza delle polizze assicurative che gli istituti stipulano contro gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni e del personale scolastico, ritengo utile fornire il seguente contributo:

1. Dal 1 ottobre 2008 non è più attiva la polizza regionale.

Prot. N^ MIUR AOO DRLO R.U 29773

Milano, 26.09.2008

AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA

OGGETTO: Interruzione assicurazione regionale contro gli infortuni

Per opportuna conoscenza si comunica che Regione Lombardia ha informato in data 25/09 questo Ufficio che in attuazione della Legge Regionale 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", la polizza assicurativa per la copertura dai rischi di infortunio per allievi e personale delle istituzioni scolastiche nonché per la copertura dai rischi di infortunio e responsabilità civile per allievi e personale dei Centri di Formazione Professionale rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2008.

Le istituzioni scolastiche, pertanto, a partire dal 1^ ottobre 2008 non potranno più contare sulla polizza regionale di assicurazione infortuni degli alunni e del personale.

Il testo completo del comunicato sarà pubblicato lunedì 29 settembre sul sito <http://formalavoro.regione.lombardia.it/> nella sezione News e nella sezione Formazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

f.to Giuliana Pupazzoni

Da ciò deriva il fatto che l'assicurazione che le scuole stipulano diviene in un certo senso obbligatoria per quel che riguarda gli infortuni degli alunni e del personale scolastico. Nel caso delle visite guidate e dei viaggi di istruzione corre infatti l'obbligo dell'assicurazione per gli alunni e gli accompagnatori. L'alternativa è stipulare contratti giornalieri o, nel caso di contratti con agenzie, verificare che nel pacchetto ci sia la copertura. Il tutto con costi complessivi superiori alla polizza annuale e un aggravio ingiustificato di lavoro per docenti e segreterie.

2. L'art. 3 c. 59 della legge finanziaria 2008 (n. 244/2007) vieta di comprendere la responsabilità patrimoniale del Dirigente scolastico e del D.S.G.A. nella polizza di Responsabilità civile stipulata dall'istituto scolastico.

Art. 3 c. 59.

"E' nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danno cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008.

In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo."

Credo sia il caso di prestare attenzione nella stipula dei contratti che sia esclusa tale estensione. È evidente che, per ragioni commerciali, la garanzia sia in genere offerta, ma la legge purtroppo sembra chiara. Alcuni gruppi assicurativi propongono una polizza a parte, altri hanno acquisito pareri da loro avvocati che per la scuola la norma non sarebbe applicabile poiché si tratta di un'estensione gratuita. Invito i colleghi a farsi inviare copia del parere pro-veritate espresso dai legali del gruppo Ambiente scuola, a leggerlo con attenzione. Essi sostengono che non si rischia la multa poiché l'estensione è gratuita e 0 per 10 fa 0, ma, a mio avviso, la norma è chiara e parla di premi complessivamente stabiliti. Il contratto è

comunque nullo. Io credo che il problema possa essere risolto dalle compagnie offrendo **una polizza a parte** a D.S. e D.S.G.A. a costo 0, oppure richiedere che non sia operante l'estensione

3. Altro punto di attenzione riguarda il foro competente in caso di contenzioso. È fondamentale che in polizza sia riportata la clausola che il foro è quello del contraente o beneficiario o assicurato. Se il riferimento è la legge vigente, il rischio è che il foro sia quello dove ha sede legale la compagnia. Le compagnie scelte dai gruppi assicurativi hanno tutte sedi legali all'estero. È possibile e opportuno richiedere un'appendice di variazione in tal senso.
4. È importante verificare le modalità di denuncia dell'infortunio – obblighi relativi – forma delle comunicazioni. Una compagnia prevede l'obbligo di denuncia accompagnato dal certificato di pronto soccorso di struttura medica ospedaliera o certificato del dentista redatto entro 24 ore dal sinistro. **Se non c'è certificato il sinistro può essere non indennizzabile.**
5. Un ultimo punto è relativo ad una attenta lettura del nome delle Compagnie con le quali si stipula il contratto. I gruppi si appoggiano a compagnie straniere, sicuramente più competitive. Queste compagnie hanno delegazioni in Italia. Io presterei attenzione al nome preciso delle Compagnie (Axa Assistance non è Axa Assicurazioni) e soprattutto alla crisi di colossi assicurativi degli Stati Uniti (es. AIG).

Sicuramente ci sono altri punti sui quali porre molta attenzione (denti, gesso, occhiali, franchigie...). Non credo esista una polizza nettamente migliore rispetto alle altre e la scelta è sicuramente difficile. In linea generale è comunque possibile richiedere appendici che modifichino le parti non conformi alle leggi o rispondano a esigenze specifiche. **L'importante è che non siano chiarimenti ma appendici scritte e che siano rilasciate e firmate da chi ha titolo (l'agente procuratore).**

Luciano Berti